

3°) diritto di commissione dello 0,50%, e cioè nella misura eccezionale adottata per i soli mutui a favore degli Istituti Case popolari.

Conservate le condizioni di cui sopra, l'Istituto Case popolari di Roma ha richiesto, in un primo tempo, la riduzione del tasso del 6% e quello del 5,75%. - Tale richiesta non è stata peraltro accolta dall'Istituto, il quale ha fatto presente il carattere speciale dell'operazione deliberata dal Consiglio in via del tutto eccezionale.

L'Istituto Case popolari ha allora interpellato della pratica il Consorzio nazionale, il quale - in considerazione del fatto che le case da finanziarsi col mutuo in oggetto, saranno destinate alle categorie di operai meno affluenti della capitale, nonché in considerazione dell'alto fine sociale perseguito dagli Istituti per le Case popolari - ha ripetutamente fatto presente l'opportunità che l'Istituto voglia in parte modificare le condizioni precedentemente fissate, riducendo del 6% al 5,50% il tasso d'interesse e portando invece da 30 a 35 anni la durata del periodo di ammortamento.

Quanto sopra il Direttore generale porta a conoscenza del Consiglio perché voglia decidere se la richiesta del Consorzio possa essere accolta, ovvero debbasi insistere per il mantenimento delle condizioni in un primo tempo stabilite.

Il Consiglio, su conforme parere espresso